

## In questo numero:

### Speciale Decreto Rilancio

- 1** La ripetizione dell'indebitito al netto delle ritenute
- 5** La sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione

**Studio giallo s.r.l**  
**società tra professionisti**

via spinelli, 6/F 46047 porto mantovano (mn)  
tel. 0376 392641-398174 fax 0376 396787  
c.f. e p.iva 02025210200  
mail: [segreteria@ilpersonalepa.it](mailto:segreteria@ilpersonalepa.it)  
[www.ilpersonalepa.it](http://www.ilpersonalepa.it)

*Personale*

## La ripetizione dell'indebito al netto delle ritenute

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Il D.L. 34/2020 (c.d. decreto rilancio) risolve gli aspetti fiscali dell'annoso tema della ripetizione dell'indebito oggettivo recependo la posizione della Cassazione in forza della quale le somme devono essere restituite al netto delle ritenute fiscali.*

### **Il quadro normativo per il sostituito**

**I**l recupero delle somme indebitamente erogate dal datore di lavoro deve essere effettuato al netto delle ritenute fiscali. L'annosa questione trova soluzione nell'art. 150, comma 1, del D.L. 34/2020 il quale modifica l'art. 10 del Tuir.

Si riporta un estratto coordinato della norma.

#### *Art. 10. Oneri deducibili*

*1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (...)*

*d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; (...).*

*2-bis. Le somme di cui alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.*

Con la modifica apportata dal D.L. rilancio viene previsto un doppio regime fiscale per le somme restituite, che hanno concorso alla formazione del reddito negli anni precedenti. Qualora non siano state assoggettate a ritenuta d'acconto, le stesse costituiscono un onere deducibile dal reddito complessivo con la possibilità anche di chiedere il rimborso all'Agenzia delle Entrate. Per quelle assoggettate a ritenuta viene introdotto un nuovo regime che prevede la loro restituzione al netto della ritenuta subita e la conseguente impossibilità di considerarle come onere deducibile.

La novità normativa recepisce le numerose pronunce della Cassazione in merito alla ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 del Codice Civile. Si tratta di

una situazione che accade di frequente nel rapporto di lavoro pubblico in quanto per la Pubblica amministrazione il recupero di somme erroneamente erogate costituisce un diritto-dovere al quale non può essere opposto dal dipendente il fatto che i compensi sono stati percepiti in buona fede (Consiglio di Stato, Sez. III, Sent. 2903/2014). Inoltre, trattandosi di indebito oggettivo, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale (art. 2946 del Codice Civile).

Fino all'entrata in vigore del D.L. 34/2020, che ha modificato l'art. 10 del Tuir, l'Agenzia delle Entrate (Rm 71/2008 e 110/2005) sosteneva che le somme dovessero essere restituite al lordo delle ritenute fiscali in quanto il sostituto le avrebbe recuperate riconoscendo un corrispondente onere deducibile ovvero consentendo un'istanza di rimborso.

Contro tale interpretazione si era espressa sia la Cassazione (sent. 1464/2012, n. 19735/2018, n. 21164/2019) secondo la quale il dipendente non poteva restituire più di quanto aveva effettivamente percepito (ovvero la somma netta). Nello stesso senso la giurisprudenza amministrativa (Tar Toscana n. 858/2017) e quella contabile (Corte dei Conti per l'Umbria, n. 120/2015).

Con la modifica introdotta dal D.L. 34/2020 questo tema dovrebbe aver trovato una soluzione definitiva.

### **Il recupero da parte del sostituto d'imposta**

Il sostituto d'imposta che aveva effettuato e versato la ritenuta sulle somme oggetto di ripetizione potrà godere di un "credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute" da utilizzare in compensazione, senza limiti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (art. 150, comma 2, del D.L. 34/2020).

Pur nel silenzio della norma sembra potersi escludere la possibilità di presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 602/1973 per i versamenti erroneamente effettuati.

La soluzione normativa introdotta dal legislatore risolve, inoltre, un ulteriore problema legato ai termini entro i quali era possibile effettuare l'istanza di rimborso. Infatti, la richiesta poteva essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento mentre la prescrizione per la ripetizione dell'indebito è decennale. Spesso, le somme vengono effettivamente recuperate a distanza di moltissimi anni e quindi, nel precedente impianto normativo, risultava impossibile recuperare le imposte decorsi i 48 mesi.

### **La decorrenza**

Le nuove disposizioni si applicano alle somme restituite dal 1° gennaio 2020 facendo, comunque, salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020 (art. 150, comma 3, del D.L. 34/2020). Non è chiaro cosa si intenda con la locuzione "rapporti già definiti". Se, da una parte, non ci sono dubbi sul fatto che le ripetizioni chiuse tra il 1° gennaio e il 19 maggio non possano essere riaperte, dall'altra ci si chiede come considerare tutte quelle situazioni che sono già state oggetto di transazioni o di sentenza e per le quali sono in corso le rateizzazioni. E maggiori dubbi nascono nelle

transazioni oggetto di rateizzazione laddove le parti abbiano convenuto la ripetizione al lordo delle ritenute. Su un tema così delicato si dovranno attendere le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate.

### I problemi pratici

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 10 del Tuir è chiaro nell'affermare che le somme devono essere restituite "al netto della ritenuta subita". Se dal punto di vista teorico non ci sono grossi problemi, dal punto di vista operativo non è per nulla facile: in pratica come si quantifica questa ritenuta?

Per cercare una risposta cerchiamo di ricostruire un esempio. Supponiamo, per semplicità, che nel mese di giugno 2020 si debba recuperare l'importo di 1.000 euro lordi di produttività erogata nel maggio 2018. Per arrivare alla quantificazione del netto da restituire sarà necessario depurare prima l'effetto previdenziale e poi quello fiscale.

Produttività lorda erogata		1.000,00
Ritenute Cpdel c/dip	8,85%	88,50
Ritenuta FPC c/dip	0,35%	3,50
Imponibile Irpef		908,00
Ritenute operate	23%	208,84
<b>Importo netto da trattenere</b>		<b>699,16</b>

Credito d'imposta	209,75
-------------------	--------

Nel cedolino stipendiale, in primo luogo, dovranno essere recuperati i contributi, abbattendo l'imponibile della somma lorda; si tratterà di una voce figurativa che incide solo sui contributi e non sul netto.

Successivamente, si dovrà recuperare, come trattenuta che non incide sull'imponibile fiscale e previdenziale, la somma netta (nell'esempio 699,16 euro).

Infine, si dovrà generare un credito d'imposta di 209,75 euro da compensare in F24.

Nell'esempio elaborato i calcoli sono relativamente semplici in quanto si considera un'unica somma assoggettata al primo scaglione d'imposta.

Partendo dal presupposto che, come sembra, l'importo effettivamente trattenuto debba essere calcolato sul singolo cedolino, le modalità operative possono essere diverse.

In primo luogo si potrebbe calcolare l'aliquota media trattenuta nel mese di erogazione facendo il rapporto tra l'imponibile fiscale del mese e le ritenute nette.

In alternativa si potrebbe ricalcolare il cedolino del mese relativo al recupero dell'indebitato (nell'esempio maggio 2018) escludendo le somme erroneamente erogate al fine di calcolare in modo puntuale il differenziale di ritenute.

Così come si potrebbe pensare di ricalcolare il conguaglio annuale per quantificare l'aliquota media complessiva e non solamente quella mensile.

Rimane aperto il tema delle addizionali comunali che, qualora si adottasse un criterio mensilizzato, non potrebbero essere prese in considerazione atteso che, solitamente nel mese di erogazione, si trattengono le addizionali degli anni precedenti.

Inoltre, si deve considerare che la "semplificazione" introdotta dal legislatore è basata su un'aliquota media molto vicina al 23% (primo scaglione). Quindi, se il dipendente ha un contratto a tempo parziale al 50% con familiari a carico è molto probabile che l'Irpef netta possa azzerarsi. In questo caso il datore di lavoro potrebbe avere addirittura un vantaggio da questo meccanismo. Al contrario, se si tratta di un dirigente con aliquota media più elevata non riuscirebbe a recuperare integralmente l'Irpef trattenuta e versata.

*Personale*

## La sospensione dei pignoramenti dell'agente della riscossione

di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

*Esperti in gestione e organizzazione del personale degli enti locali*

*Il Decreto Rilancio (art. 152, D.L. 34/2020) sospende la trattenuta per i pignoramenti dell'Agente della Riscossione dal 19 maggio al 31 agosto.*

**A**l fine di garantire un sostegno alle famiglie sono sospese le trattenute legate ai pignoramenti disposti dagli agenti della riscossione. Le rate ricadenti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, ovvero il 19 maggio, ed il 31 agosto non graveranno sulla busta paga. La ripresa è prevista da settembre.

L'art. 152, con un linguaggio non propriamente immediato, dispone la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti da pignoramenti dell'Agente della Riscossione e di tutti gli altri soggetti che iscritti all'albo previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. La sospensione è prevista solo se grava sulle somme dovute sui seguenti compensi:

- stipendio,
- salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
- indennità per licenziamento,
- pensione,
- indennità che tengono luogo alla pensione,
- assegni di quiescenza.

In altri termini, sono sospesi i pignoramenti per imposte effettuati nei confronti dei dipendenti. Sembrano, al contrario, esclusi gli altri beneficiari che percepiscono redditi assimilati come gli amministratori.

In tal senso si esprime anche l'Agenzia delle Entrate nelle FAQ pubblicate sul sito [https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Faq\\_DecretoRilancio.pdf](https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/export/.files/it/Faq_DecretoRilancio.pdf)  
*Ho subito il pignoramento dello stipendio prima dell'entrata in vigore del Decreto n. 34/2020. Il mio datore di lavoro continuerà ad effettuare la trattenuta nella misura prevista dalla legge?*

*Fino al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall'Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020, se relativi a somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre*

*indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati. Pertanto, il datore di lavoro, dall'entrata in vigore del Decreto e fino al 31 agosto 2020, non effettuerà le relative trattenute che riprenderanno, salvo l'eventuale pagamento del debito, a decorrere dal 1° settembre 2020.*

La norma specifica che le somme oggetto di pignoramento “non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato”. Questo vuol dire che il sostituto d'imposto non deve effettuare la ritenuta sullo stipendio. Il problema, tuttavia, si pone per le ritenute eventualmente effettuate nella mensilità di maggio 2020 e pagata il 27 dello stesso mese. Non si tratta di un caso di scuola in quanto alla data del 19 maggio la maggior parte degli stipendi era già stata predisposta senza considerare la sospensione dei pignoramenti. Rimanendo all'interpretazione letterale della norma, il terzo pignorato (ovvero il datore di lavoro) dovrebbe restituire quanto trattenuto al “debitore esecutato” (ovvero il dipendente). L'ultimo periodo dell'art. 152 specifica che le somme accantonate prima del 19 maggio non possono essere restituite al dipendente.

La disposizione in commento parla espressamente di “sospensioni dei pignoramenti” e non di estinzione o remissione del debito. Ne dovrebbe derivare che, dal 1° settembre, il pignoramento riprende fino a totale estinzione del debito. Di fatto, il pignoramento dovrà essere allungato per consentire il totale recupero delle somme dovute.

Infine, si pone l'accento sul fatto che la sospensione riguarda solo i pignoramenti effettuati “dall'agente della riscossione” e non può essere estesa ad altre tipologie (affitti, mutui, mantenimento dei figlio o del coniuge, ecc.).